

Relazione sullo schema di decreto legislativo recante le norme del “Codice delle Assicurazioni Private”

Introduzione

Lo schema di decreto legislativo realizza la codificazione delle vigenti norme in materia di assicurazione private con la sola, sebbene rilevante, eccezione di quelle dedicate ai contratti di assicurazione e di riassicurazione che sono state conservate nel codice civile. Lo schema di codice delle assicurazione non realizza perciò l'unificazione delle disposizioni sulla materia assicurativa non già per una ragione di opportunità, ma esclusivamente per l'assenza di un espresso principio di delega, finalizzato a consentire l'intervento sul codice civile. Se questo fosse stato l'obiettivo del riassetto normativo, il legislatore avrebbe dovuto prevedere espressamente l'abrogazione degli articoli di cui al capo XX del titolo III del libro IV del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, nonché un apposito principio per la riformulazione delle relative disposizioni all'interno del codice delle assicurazioni private.

Ciononostante, la riduzione ad unità del complesso dei testi legislativi in materia assicurativa realizza le condizioni, in coerenza con l'articolo 4 della legge 229/2003, la semplificazione del quadro normativo, ponendosi come obiettivi finali la competitività dell'industria assicurativa e, al tempo stesso, la protezione degli assicurati. Ad eccezione delle norme che disciplinano l'istituzione ed il funzionamento dell'autorità di vigilanza (ISVAP), che sono state conservate nella legge 12 agosto 1982, n. 576, nel presente schema di decreto legislativo, di poco meno di quattrocento articoli sono esposti i principi e le regole che a livello legislativo primario conformano l'ordinamento assicurativo e che sostituiscono poco meno di un migliaio di norme espressamente abrogate, nella prospettiva della sostanziale esaustività della disciplina contenuta nel Codice e della sua tendenziale stabilità nel tempo. In tal modo viene attuata una equilibrata delegificazione, secondo l'opzione di politica legislativa coltivata con successo nel testo unico bancario e in quello della finanza, pur nel rispetto della specificità della materia assicurativa. Il risultato ottenuto, espungendo dal Codice le disposizioni di mero dettaglio, pone così rimedio all'iperlegificazione che da sempre caratterizza l'ordinamento assicurativo e mette in sintonia il Codice con il futuro sistema di produzione normativa che l'Unione europea ha adottato in forza della procedura “Lamfalussy” e che è in procinto di essere estesa al settore assicurativo.

Il Codice si articola in 18 Titoli, a loro volta divisi in Capi. Il Titolo I è dedicato alle disposizioni generali; i Titoli dal II al XI riguardano la disciplina dell'impresa di assicurazione nonché dei suoi ausiliari; i Titoli XI e XII disciplinano rispettivamente i contratti di assicurazione regolati da norme contenute in leggi speciali ed i rapporti con gli assicurati anche nella fase precontrattuale; i Titoli dal XIII al XVII si riferiscono alla disciplina di vigilanza ed agli altri interventi pubblicistici, ivi compresi i procedimenti di governo delle crisi e quelli sanzionatori; il Titolo XVIII contiene, oltre che talune specifiche disposizioni tributarie, le norme transitorie e finali.

Titolo I Disposizioni generali

L'articolo 1 riporta le definizioni di generale rilevanza per la normativa assicurativa ampiamente riprese dalla legislazione vigente, ma si allinea al contempo alla disciplina del settore bancario nelle definizioni relative alle nozioni di “stretti legami”, per l’uniforme applicazione nel caso di integrazioni fra imprese dei due settori, “partecipazioni” e “partecipazioni rilevanti” per realizzare altresì gli adeguamenti conseguenti alla riforma del diritto societario.

L'articolo 2 contiene la disciplina relativa alla classificazione dei rischi nei rami vita e nei rami danni e prevede inoltre le norme che consentono l’esercizio in via complementare di rischi appartenenti ad altri rami e la definizione delle attività di assistenza che non configurano una attività riservata.

L'articolo 3 caratterizza le finalità della vigilanza attraverso l'enunciazione dei valori di sana e prudente gestione dell'impresa e di trasparenza e correttezza dei comportamenti delle imprese e degli intermediari individuati nell'articolo 6.

L'articolo 4 riconosce in capo al Ministro delle Attività Produttive la funzione di responsabile delle linee di politica assicurativa e l'articolo 5 individua in termini generali i compiti dell'autorità di vigilanza di settore.

Il testo proposto attribuisce inoltre al Ministro delle Attività Produttive l’emanazione dei regolamenti di interesse più generale, come quello in materia di bilanci di esercizio e consolidato delle imprese, quello sull’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile dei veicoli e dei natanti e quello sui requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. I provvedimenti a carattere più strettamente tecnico sono invece adottati dall’ISVAP.

Il codice sancisce l’obiettivo di cooperazione con le altre autorità di vigilanza, allo scopo di consentire i necessari scambi di informazione (articolo 10), e armonizza le norme sui procedimenti e sulla pubblicità degli atti a garanzia dell’interesse generale per la trasparenza ed il buon funzionamento del mercato assicurativo (articolo 9).

Titolo II Accesso all'attività assicurativa

Le disposizioni generali individuano la nozione di attività assicurativa (articolo 9) nei limiti di quanto previsto dalle direttive comunitarie in coerenza con il principio di cui all’art. 4, comma 1, lett. a) della legge delega n. 229/2003 e precisano le operazioni che, in continuità con la legislazione vigente, sono vietate per ragioni di interesse pubblico (articolo 10).

Le disposizioni del capo II riguardano le imprese con sede legale in Italia e stabiliscono le condizioni e la procedura per il rilascio dell’autorizzazione (articolo 13 e 14), per l’estensione ad altri rami (articolo 14), per l’accesso in regime di stabilimento

in altri Stati membri (articolo 16) compresa la specifica procedura (articolo 17), per l'accesso in libertà di prestazione di servizi (articolo 18) con relativa procedura (articolo 18), nonché le corrispondenti disposizioni qualora l'attività assicurativa sia esercitata in Stati terzi (articoli 21 e 22).

Le disposizioni del capo III riguardano le condizioni e la procedura di accesso all'attività assicurativa nel territorio italiano richiesto da imprese appartenenti ad altri Stati comunitari e stabiliscono le condizioni e la procedura per l'operatività in regime di stabilimento (articolo 23) e in prestazione di servizi (articolo 24), individuando altresì l'obbligo di nomina di un rappresentante per la gestione dei sinistri in caso di esercizio dell'attività nell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti (articolo 25). Le imprese comunitarie abilitate all'esercizio dell'attività nel territorio italiano sono inserite in apposito elenco allegato all'albo previsto per le imprese nazionali (articolo 26) e, in conformità alle direttive comunitarie, sono soggette all'osservanza delle disposizioni nazionali di interesse generale (articolo 27).

Le disposizioni del capo IV riguardano le condizioni e la procedura di accesso all'attività assicurativa nel territorio italiano che sia richiesto da imprese aventi la sede legale in Stati terzi rispetto all'Unione Europea o non aderenti allo Spazio Economico Europeo e stabiliscono i requisiti per l'apertura di una sede secondaria (articolo 28), fermo restando, come nella legislazione vigente, il divieto di esercizio in regime di prestazione di servizi per ragioni di protezione degli assicurati coerenti con l'attuale contesto di armonizzazione in sede internazionale (articolo 29).

Nel loro complesso, le disposizioni dedicate all'accesso all'attività assicurativa esercitata dalle imprese italiane, da quelle comunitarie in libertà di stabilimento o di prestazione di servizi e dalle sedi secondarie di imprese extracomunitarie la normativa viene allineata ai requisiti previsti dalle direttive europee in coerenza con il principio di cui all'art. 4, comma 1, lett. c) della legge delega n. 229/2003. Sono coerentemente delegificate le norme procedurali o di dettaglio attraverso il rinvio ad un unico provvedimento di attuazione emanato dall'autorità di vigilanza nel rispetto delle precise disposizioni dell'ordinamento comunitario

Si fa rilevare che lo schema proposto, allo scopo di ridurre le barriere giuridiche all'ingresso di nuove società costituite in Italia, dispone l'abbreviazione da sei a tre mesi del termine per l'autorizzazione che l'ISVAP deve rilasciare per l'esercizio dell'attività ed elimina il silenzio rifiuto attualmente previsto. Sempre riguardo alla procedura di autorizzazione si fa notare che il difetto di autorizzazione preclude alla società l'iscrizione al registro delle imprese, sostituendosi all'attuale duplice intervento di approvazione dello statuto e di autorizzazione all'esercizio dell'attività, che l'autorità di vigilanza esercita in due momenti distinti ancorché ravvicinati. La modifica alla fase autorizzativa si rende necessaria non solo se si ha riguardo all'obiettivo di semplificazione ed in particolare nel quadro dell'intervenuta riduzione dei termini per la procedura di autorizzazione, ma soprattutto per garantire maggiore protezione agli assicurati, che possono perciò fare pienamente affidamento sulla situazione risultante dal registro delle imprese. In tal senso, nella norma prevista all'art. 14, comma 4, si consente l'operatività della società nei confronti dei terzi una volta che l'autorizzazione sia stata effettivamente rilasciata, analogamente a quanto previsto nell'ordinamento

giuridico italiano per altre imprese soggette a regolazione prudenziale, per le quali l'autorizzazione interviene prima dell'iscrizione nel registro delle imprese. In secondo luogo, la nuova disposizione rende indirettamente più efficace il contrasto delle forme di esercizio abusivo dell'attività assicurativa, ora introdotte agli articoli 329 e 332, in coerenza con l'impostazione generale al riguardo desumibile dal principio della legge delega che introduce specifiche sanzioni penali.

Titolo III Esercizio dell'attività assicurativa

Il titolo terzo riproduce le disposizioni dei decreti legislativi n. 174/1995 e n. 175/1995 sulle condizioni di esercizio dell'attività assicurativa in coerenza con il principio di cui all'art. 4, comma 1, lett. g) della legge delega n. 229/2003.

Il capo I contiene le disposizioni generali relative ai requisiti organizzativi dell'impresa (articolo 30), ai compiti dell'attuario incaricato nei rami vita per la determinazione delle tariffe (articoli 31, 32 e 33) e nei rami responsabilità civile autoveicoli e natanti (articolo 34 e 35).

Nell'ambito delle disposizioni dedicate alla disciplina delle riserve tecniche (capo II), degli attivi a copertura (capo III) e del margine di solvibilità (capo IV) la normativa viene allineata ai requisiti previsti dalle direttive comunitarie, separando le regole costituenti principi generali, da conservare sul piano delle fonti di rango legislativo, da quello delle regole tecniche, da trasferire in un unico provvedimento adottato dall'autorità di vigilanza nel rispetto delle precise disposizioni dell'ordinamento comunitario. Il codice innova la disciplina attuale prevedendo la possibilità, nel rispetto delle istruzioni dell'autorità di vigilanza, di utilizzare fra gli attivi a copertura delle riserve tecniche anche gli strumenti finanziari derivati per il rispetto delle regole di congruenza e dunque vuole tra l'altro favorire l'assunzione di rischi nei rami danni che sono espressi in valute diverse dalla moneta unica, con positive ricadute nelle assicurazioni del commercio internazionale.

Il capo V disciplina le condizioni di esercizio che le imprese aventi la sede legale in uno Stato terzo devono osservare per quanto concerne i requisiti organizzativi (articolo 48), la disciplina delle riserve tecniche e degli attivi a copertura (articolo 49) nonché quella del margine di solvibilità analogamente a quanto previsto per le imprese italiane (articolo 50), ferma restando le agevolazioni disposte dalle direttive comunitarie per le sedi secondarie della stessa imprese localizzate in più di uno Stato membro (articolo 51).

Titolo IV Disposizioni relative a particolari mutue assicuratrici

Il titolo quarto delinea una disciplina semplificata per l'accesso all'attività assicurativa in coerenza con il principio di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) della legge delega n. 229/2003, quando è esercitata da mutue di assicurazione che limitano l'attività al territorio italiano e che sono perciò escluse dai requisiti previsti dalle direttive comunitarie. La specifica normativa ha per scopo quello di consentire la formazione di

imprese che, in ambito locale o distrettuale, possono utilmente soddisfare specifici bisogni di assicurazione, ad es. in connessione con l'attività d'impresa svolta dai soci.

L'articolo 52 individua le soglie dimensionali sotto le quali l'attività assicurativa si svolge nel rispetto delle disposizioni del titolo IV e l'articolo 52 precisa i rami esercitabili, escludendo, tra gli altri, fra i rami danni quelli relativi alla responsabilità civile e fra quelli vita le forme di assicurazione collegate a indici e fondi di investimento.

L'articolo 53 attribuisce al Ministro delle attività produttive il compito di determinare, fermi i requisiti di onorabilità e indipendenza validi per la generalità delle imprese di assicurazione, requisiti di professionalità di minore rigore in considerazione del limitato ambito operativo delle mutue di assicurazione disciplinate dal titolo IV.

L'articolo 55 individua nell'ISVAP l'autorità competente per i procedimenti autorizzatori, salvo il caso delle regioni a statuto speciale rispetto alle quali le norme statutarie, di rango costituzionale, attribuiscono la competenza ad un organo regionale.

L'articolo 56 rimette all'autorità di vigilanza la determinazione delle regole tecniche sull'adeguatezza patrimoniale e sull'organizzazione contabile della mutua assicuratrice di minori dimensioni ed individua per rinvio espresso la disciplina applicabile per quanto non previsto nel titolo IV.

Titolo V Accesso ed esercizio dell'attività riassicurativa

Il titolo quinto disciplina con norme di principio l'attività di riassicurazione, per quanto riguarda sia le condizioni di accesso sia le condizioni di esercizio, tenendo conto della necessità di regole appropriate e differenziate rispetto all'attività di assicurazione diretta in coerenza con il principio di cui all'art. 4, comma 1, lett. d) della legge delega n. 229/2003.

Non operando ancora un sistema di licenza unica in ambito europeo, la normativa riconduce la vigilanza sulle imprese comunitarie alla competenza dello Stato italiano, ma è disegnata in modo tale che, fermo l'obiettivo di sana e prudente gestione, le sedi secondarie, così come le stesse imprese italiane, non siano messe in posizione di svantaggio competitivo con le realtà operanti da altri Stati comunitari.

L'articolo 57 definisce l'attività di riassicurazione sulla base dell'elaborazione della relativa nozione nella proposta di direttiva comunitaria e rende applicabile la disciplina del titolo V anche alle attività di riassicurazione realizzate dalle imprese che la prestano insieme alla assicurazione diretta.

L'articolo 58 stabilisce ambito e validità per l'autorizzazione che deve essere richiesta dall'impresa che esercita in via esclusiva l'attività di riassicurazione, mentre l'articolo 59 determina requisiti e procedura per il rilascio, limitando la forma giuridica alle sole società per azioni ovvero alla società europea in ragione della dimensione capitalistica dell'impresa di riassicurazione.

L'articolo 60 conferisce all'autorità di vigilanza il compito di determinare i requisiti di adeguatezza patrimoniale nel rispetto di principi generali stabiliti all'articolo 61 per gli aspetti di organizzazione dell'impresa, all'articolo 62 per la disciplina delle riserve tecniche e all'articolo 63 per le regole sulla composizione degli attivi a copertura.

L'articolo 64 attribuisce all'autorità di vigilanza il potere di non ammettere a copertura delle riserve tecniche il credito verso retrocessionari, appartenenti a Stati terzi rispetto all'Unione europea, che non hanno istituito una rappresentanza in uno Stato comunitario a scopo di contrasto di scelte dell'impresa di riassicurazione che potrebbero risultare elusive delle disposizioni sull'adeguatezza patrimoniale.

Le disposizioni del capo II individuano, all'articolo 65, la procedura di autorizzazione per l'insediamento di una sede secondaria nel territorio italiano da parte di imprese di altri Stati comunitari, nonché di Stati terzi, non esistendo attualmente un sistema di licenza unica come nell'assicurazione diretta. L'articolo 66, in conformità alla direttiva comunitaria, afferma il principio di libera prestazione di servizi nel territorio italiano.

Titolo VI Assetti proprietari e gruppo assicurativo

Il titolo riordina unitariamente la disciplina sulle partecipazioni al capitale delle imprese di assicurazione, la normativa sugli investimenti partecipativi delle imprese di assicurazione in altre imprese ed introduce le disposizioni necessarie per garantire una corretta gestione delle imprese in caso di appartenenza ad un gruppo in coerenza con il principio di cui all'art. 4, comma 1, lett. e) della legge delega n. 229/2003.

La disciplina relativa all'assunzione di partecipazioni al capitale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione (capo I) viene ridisegnata per realizzare la stessa efficacia informativa che è assolta dalla corrispondente normativa del testo unico bancario, rivelatasi qualitativamente superiore alla ormai obsoleta disciplina assicurativa. Il testo proposto è aggiornato alla riformulazione effettuata sul testo unico bancario effettuata con il d.lgs. 37/2004, per consentire anche alle imprese di assicurazione quella libertà di emissione di azioni e di altri strumenti partecipativi che la riforma del diritto societario ha introdotto nell'ordinamento italiano e che richiede i medesimi interventi di adeguamento.

L'articolo 67 stabilisce le condizioni e la procedura di autorizzazione preventiva affermando espressamente la regola di motivazione dei provvedimenti che concedono, rifiutano, revocano o sospendono l'autorizzazione e le forme di pubblicità dei medesimi.

L'articolo 68 disciplina gli obblighi di comunicazione posti a carico del soggetto che intende divenire titolare di una partecipazione rilevante, sia essa semplicemente qualificata ovvero di controllo, così come determina gli altri obblighi informativi per il caso di variazione.

L'articolo 69 riformula la disciplina relativa agli obblighi di comunicazione degli accordi di voto e attribuisce all'autorità di vigilanza il potere di sospendere il diritto di voto qualora dall'accordo derivi un pregiudizio alla sana e prudente gestione dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

L'articolo 70 attribuisce all'autorità di vigilanza i poteri necessari per apprestare le verifiche sui soggetti titolari di partecipazioni rilevanti, prevedendo altresì poteri di convocazione dei medesimi per conoscere e valutare gli impegni a garanzia dell'autonomia e dell'indipendenza della gestione dell'impresa assicurativa.

L'articolo 71 introduce una regola di equivalenza fra le partecipazioni dirette e quelle indirette, se detenute in modi e forme che fanno prevalere l'effettivo titolare e, nei casi dubbi, pone l'onere a carico della parte interessata a dare la prova della altrui titolarità della partecipazione.

L'articolo 72 precisa la nozione di controllo valida ai fini della disciplina sugli assetti proprietari, richiamando le fattispecie equivalenti della norma normativa bancaria e considerando altresì la rilevanza dei rapporti importanti e durevoli di riassicurazione.

L'articolo 73 sanziona con il divieto di esercizio del diritto di voto le situazioni nelle quali le autorizzazioni al possesso delle partecipazioni rilevanti non siano state ottenute ovvero siano state sospese o revocate, prevedendo altresì, in caso di inosservanza, il potere di impugnativa delle deliberazioni assembleari adottate con il voto determinante delle medesime partecipazioni a cura dell'autorità di vigilanza.

L'articolo 74 conserva nella normativa assicurativa il potere dell'autorità di vigilanza di richiedere ai titolari di partecipazioni rilevanti una dichiarazione che li impegni a rispettare l'autonomia gestionale dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione quale unico presidio e limite al riconoscimento di un incondizionato potere di direzione e coordinamento da parte del soggetto che esercita il controllo ed in assenza di un principio di separatezza analogo a quello fra banca ed industria.

L'articolo 75, in armonia con le disposizioni del diritto societario, attribuisce al Ministro delle attività produttive la competenza ad emanare il regolamento sui requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza degli esponenti aziendali, prevedendo altresì le conseguenze per il difetto dei requisiti stessi analogamente alle disposizioni dell'ordinamento bancario.

L'articolo 76 prevede una norma analoga a quella dell'articolo 75 per quanto riguarda i requisiti di onorabilità dei titolari di partecipazioni rilevanti, disciplinando altresì le conseguenze in caso di esercizio del diritto di voto con norme corrispondenti a quelle dell'ordinamento bancario.

L'articolo 77 rappresenta una norma di generale equiparazione, salvo specifiche eccezioni, fra compiti e responsabilità del collegio sindacale e quelli attribuiti al consiglio di gestione e al consiglio di sorveglianza.

Nell'ambito delle disposizioni dedicate alla disciplina delle partecipazioni in altre società assunte da imprese di assicurazione o di riassicurazione (capo III) lo schema

proposto innova la legislazione esistente, attribuendo con l'articolo 78 ampia libertà di investimento del patrimonio libero delle imprese, anche mediante partecipazioni di controllo in società che non esercitano attività assicurativa, allo scopo di evitare discriminazioni a danno delle imprese italiane rispetto alle imprese di altri Stati comunitari che non contemplano il divieto attualmente esistente.

La libertà di investimento è contemperata con i doveri di informazione nei confronti dell'autorità di vigilanza secondo quanto previsto dall'articolo 79, alla quale è attribuito un compito di autorizzazione preventiva per l'assunzione di partecipazioni di controllo in società che esercitano attività non connesse.

L'articolo 80 dispone i necessari poteri di indagine e attribuisce all'autorità di vigilanza il potere di affrontare i casi di pericolo per la stabilità dell'impresa assicurativa o riassicurativa attraverso l'ordine di dismissione della partecipazione e l'esclusione dell'investimento dagli elementi costitutivi del margine di solvibilità.

Il testo proposto prevede inoltre una innovativa disciplina del gruppo assicurativo omogeneo in coerenza con il principio di cui all'art. 4, comma 1, lett. e) della legge delega n. 229/2003, che tiene conto dell'articolazione dell'attività d'impresa in società specializzate anche per la prestazione di funzioni normalmente ricomprese nell'attività tipica. L'introduzione di una disciplina del gruppo risponde anche all'esigenza di consentire alla capogruppo di essere riconosciuta come interlocutore dell'autorità di vigilanza, analogamente al modello bancario, e ciò specialmente in funzione di semplificazione degli adempimenti informativi a carico delle società controllate.

L'articolo 81 individua il perimetro del gruppo assicurativo e della relativa capogruppo includendo le società assicurative e riassicurative nonché quelle che esercitano funzioni strumentali, con esclusione di quelle bancarie e finanziarie allo scopo di non creare interferenze con le omologhe discipline degli rispettivi settori.

L'articolo 82 definisce come capogruppo la società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa o quella di partecipazione assicurativa che ha sede legale in Italia e che, nel controllare altre società, non è a sua volta sottoposta al controllo di altre società di diritto italiano. Lo statuto della capogruppo deve essere tale da non contrastare con le esigenze di sana e prudente gestione del gruppo.

L'articolo 83 estende alla società capogruppo che sia una impresa di partecipazione assicurativa, come definita all'articolo 2, la disciplina applicabile alla capogruppo assicurativa per quanto attiene ai requisiti degli esponenti aziendali ed ai doveri di comunicazione all'autorità di vigilanza imposti a carico dell'organo che svolge le funzioni di controllo in un'impresa di assicurazione di cui all'articolo 212, commi 3, 4 e 5.

L'articolo 84 dispone l'estensione dell'applicazione delle norme sul controllo degli assetti proprietari e sui requisiti dei titolari di partecipazioni previste per le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

L'articolo 85 istituisce l'albo delle imprese capogruppo, semplificando tuttavia gli adempimenti di trasparenza, in considerazione della norma di generale applicazione che

è stata prevista nel codice civile, con l'omissione dell'obbligo di riportare negli atti e nella corrispondenza delle società la denominazione della capogruppo.

L'articolo 86 attribuisce all'autorità di vigilanza i poteri di verifica dei dati e delle informazioni e prevede poteri di ispezione presso la capogruppo e le società con sede legale in Italia appartenenti al gruppo assicurativo.

L'articolo 87 prevede la determinazione, attraverso provvedimenti generali o particolari dell'autorità di vigilanza, di disposizioni concernenti il gruppo assicurativo aventi ad oggetto l'adeguatezza delle procedure di gestione del rischio e dei meccanismi di controllo interno.

Titolo VII Conti annuali e consolidati

Nell'ambito delle disposizioni dedicate alla disciplina del bilancio delle imprese di assicurazione il testo riprende le disposizioni vigenti attualmente inserite nel decreto legislativo 173/1997, salvo operare la delegificazione degli schemi di bilancio la cui definizione è attribuita al Ministro delle Attività Produttive. Inoltre, per quanto concerne il bilancio consolidato si sono omesse le disposizioni sui criteri di valutazione la cui disciplina è invece contenuta nei regolamenti comunitari in applicazione dei principi IAS in coerenza con l'opzione di estensione alle imprese di assicurazione disposta dalla legge comunitaria per il 2003.

Il capo I contiene le disposizioni generali in materia di bilanci.

L'articolo 88 individua l'ambito di applicazione conformemente alle disposizioni vigenti e opera il coordinamento con la normativa di generale applicazione contenuta nel d.lgs. 127/1991.

L'articolo 89 definisce la nozione di impresa partecipata, conservando le disposizioni vigenti, così come l'articolo 90 individua le imprese appartenenti al gruppo, rinviando per la nozione di controllo alle disposizioni del codice civile.

L'articolo 91 riporta i principi di redazione del bilancio, rinviando alle disposizioni di cui all'articolo 2423-bis del codice civile.

L'articolo 92 conserva la specifica disposizione sulla valutazione al valore corrente delle attività e delle passività relative alla gestione dei fondi pensione effettuata in nome proprio dall'impresa di assicurazione.

L'articolo 93 attribuisce al Ministro delle attività produttive la competenza ad emanare un regolamento, adottato su proposta dell'autorità di vigilanza, per la determinazione degli schemi di redazione del bilancio e conserva all'ISVAP il potere di stabilire il piano dei conti e le connesse istruzioni applicative.

Il capo II contiene le disposizioni relative al bilancio di esercizio puntualmente riprese dalla disciplina vigente ad eccezione dell'adeguamento resosi necessario per

eliminare fra i criteri di valutazione quello relativo alle interferenze derivanti dall'applicazione di norme tributarie in coerenza con le disposizioni della riforma societaria.

L'articolo 94 disciplina la durata dell'esercizio sociale e riproduce la norma speciale che consente alle imprese di assicurazione di posporre l'approvazione del bilancio quando l'esercizio dell'attività di riassicurazione è rilevante e quella che consente un differimento ancora superiore per le imprese che esercitano la sola attività di riassicurazione in considerazione della necessità di acquisire i dati sull'andamento delle operazioni nei tempi normalmente necessari.

L'articolo 95 disciplina con rinvio alle disposizioni civilistiche il deposito del bilancio, prescrivendo inoltre l'obbligo di deposito della relazione della società di revisione e del modello che espone il prospetto dimostrativo del margine di solvibilità.

L'articolo 96 determina il contenuto della relazione sulla gestione, individuando le informazioni peculiari dell'attività assicurativa che devono risultare nella relazione medesima.

Il capo III contiene le norme sullo stato patrimoniale del bilancio di esercizio.

L'articolo 97 prescrive l'annotazione in calce allo stato patrimoniale di tutte le garanzie, gli impegni e gli altri conti d'ordine, comprese le attività dei fondi pensione e fatta eccezione per le garanzie concesse nell'esercizio dei rami assicurativi.

L'articolo 98 individua i criteri per la classificazione degli attivi a utilizzo durevole, conservando l'obbligo di specifica indicazione nella nota informativa.

L'articolo 99 definisce i criteri di valutazione per le diverse tipologie di attivi a utilizzo durevole e non durevole.

L'articolo 100 definisce il criterio del valore corrente per gli investimenti trattati in mercati regolamentati, mentre l'articolo 101 stabilisce il medesimo valore applicabile ai terreni e fabbricati e, infine, l'articolo 102 riguarda gli investimenti trattati in mercati non regolamentati e gli altri investimenti.

L'articolo 103 disciplina i trasferimenti di attivi dalla classe degli investimenti alla classe degli "investimenti a beneficio degli assicurati dei rami vita" con rischio a carico degli assicurati, determinando il trattamento delle eventuali plusvalenze o minusvalenze. Al comma 5 consente, diversamente dalla norma vigente, l'operazione inversa secondo la disciplina emanata dall'autorità di vigilanza.

L'articolo 104 disciplina l'iscrizione delle provvigioni di acquisizione da ammortizzare, l'articolo 105 gli altri investimenti finanziari, l'articolo 106 il trattamento dei depositi presso imprese cedenti rischi in riassicurazione, l'articolo 107 la collocazione degli investimenti a beneficio di assicurati dei rami vita che ne sopportano il rischio e di quelli derivanti dalla gestione dei fondi pensione.

L'articolo 108 determina il contenuto della classe relativa al capitale sociale sottoscritto o al fondo equivalente delle società di mutua assicurazione, l'articolo 109 individua il contenuto della classe relativa alle altre riserve patrimoniali, mentre l'articolo 110 disciplina la voce relativa alle passività subordinate.

L'articolo 111 detta disposizioni particolari per le riserve tecniche, mentre l'articolo 112 disciplina specificamente quelle che sono costituite quando il rischio dell'investimento è sopportato dagli assicurati o per la gestione dei fondi pensione.

L'articolo 113 disciplina la costituzione di accantonamenti per rischi ed oneri, fermo il divieto di correzione dei valori degli elementi dell'attivo.

L'articolo 114 disciplina il trattamento dei depositi ricevuti dai riassicuratori, mentre l'articolo 115 determina i casi nei quali è consentito l'impiego di conti transitori di riassicurazione.

Il capo IV contiene le norme sul conto economico del bilancio di esercizio.

L'articolo 116 disciplina la struttura del conto economico, suddiviso in conto tecnico conto non tecnico, sia per le imprese di assicurazione sia per quelle di riassicurazione.

L'articolo 117 definisce la composizione della voce relativa ai premi lordi da contabilizzare nel conto economico, mentre l'articolo 118 riguarda il trattamento dei premi per rischi ceduti in riassicurazione e l'articolo 119 disciplina il particolare trattamento del riporto premi nella variazione delle riserve matematiche.

L'articolo 120 definisce la composizione dell'onere dei sinistri dei rami danni, mentre l'articolo 121 riguarda la medesima voce relativa ai sinistri dei rami vita.

L'articolo 122 definisce la composizione delle voci relative alla partecipazione agli utili da pagare agli assicurati o agli altri beneficiari ed ai ristorni dovuti ai medesimi per rimborso parziale di premi.

L'articolo 123 definisce la composizione della voce relativa alle provvigioni ed alle altre spese di acquisizione, mentre l'articolo 124 disciplina il trattamento delle altre spese di amministrazione.

L'articolo 125 determina il trattamento dei proventi derivanti da investimenti e degli oneri conseguenti ai medesimi sia per le imprese che esercitano i rami danni sia per quelle che esercitano i rami vita.

L'articolo 126 disciplina modalità e condizioni per l'assegnazione di quote dell'utile derivante dagli investimenti al conto tecnico dei rami danni ed altresì quelle per la medesima operazione realizzata attraverso un trasferimento dal conto tecnico dei rami vita per le imprese autorizzate all'esercizio congiunto.

L'articolo 127 determina la composizione delle voci relative alle plusvalenze ed alle minusvalenze non realizzate derivanti da investimenti effettuati a beneficio di

assicurati che ne sopportano il rischio e da investimenti relativi alla gestione dei fondi pensione.

Il capo V contiene le norme sul bilancio consolidato.

L'articolo 128 riguarda il campo di applicazione ed individua le imprese soggette all'obbligo di redazione.

L'articolo 129 riproduce la disposizione sull'obbligo di redazione del bilancio consolidato anche nel caso di sussistenza di rapporti di direzione unitaria diversi da quelli partecipativi.

L'articolo 130 individua i casi di esonero dall'obbligo di redazione, mentre l'articolo 131 determina le imprese da includere nel consolidamento e l'articolo 132 i casi di esclusione salva la necessità di procedere all'armonizzazione ai principi contabili internazionali in relazione all'entrata in vigore del nuovo regime.

L'articolo 133 determina la data di riferimento del bilancio consolidato tenendo conto delle diverse situazioni che si possono determinare nella disponibilità delle informazioni necessarie sulle imprese da includere nel consolidamento.

L'articolo 134 disciplina il contenuto della relazione sulla gestione che gli amministratori sono tenuti a redigere, tenendo in particolare conto delle informazioni relative all'andamento delle attività assicurative.

Il capo VI contiene le norme sui libri e i registri contabili.

L'articolo 135 individua, in aggiunta ai libri previsti dal codice civile, le scritture contabili obbligatorie per le imprese di assicurazione e di riassicurazione, demandando all'autorità di vigilanza le misure di attuazione sulle modalità di compilazione e conservazione.

Il capo VII contiene le norme sulla revisione contabile.

L'articolo 136 disciplina la revisione contabile del bilancio dell'impresa di assicurazione e di riassicurazione, prevedendo gli adattamenti richiesti dalla natura dell'attività esercitata dall'impresa soggetta a revisione ed il rinvio, per quanto non diversamente disposto, alle disposizioni del testo unico della finanza.

L'articolo 137 richiede la presenza di un attuario nominato dalla società di revisione, iscritto fra i professionisti dell'apposito albo, se fra gli amministratori della medesima società non vi è un attuario. La norma prevede limiti di durata e cause di incompatibilità per l'attuario nominato dalla società di revisione e i connessi obblighi informativi all'autorità di vigilanza.

L'articolo 138 attribuisce, riprendendo le disposizioni vigenti, all'autorità di vigilanza il potere di far eseguire dalla società di revisione eventuali accertamenti sulle scritture contabili dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

L'articolo 139 disciplina i casi e le modalità di revoca dell'attuario, prevedendo le opportune comunicazioni alla CONSOB e all'Ordine degli Attuari.

Titolo VIII Intermediari di assicurazione e di riassicurazione

La bozza di codice dà attuazione della direttiva 2002/92/CE e disciplina l'attività in coerenza con il principio di cui all'art. 4, comma 1, lett. f) della legge delega n. 229/2003, articolando la disciplina in un capo I relativo alle disposizioni generali, in un capo II relativo alle condizioni di accesso all'attività di intermediazione e in un capo III relativo alle condizioni di esercizio.

L'articolo 140 definisce l'attività di intermediazione, nel rispetto della disposizione dell'ordinamento comunitario, facendo riferimento a tutte le attività che, a partire dalla presentazione dei prodotti sino all'eventuale assistenza nella conclusione e nelle esecuzione dei contratti, può essere realizzata da un intermediario autorizzato.

L'articolo 141 include nell'ambito di applicazione, conformemente all'opzione prevista nella direttiva, le attività di intermediazione assicurativa svolte nel territorio della Repubblica, quelle espletate in regime di stabilimento o in prestazione di servizi da parte di intermediari italiani in altri Stati membri, nonché quelle realizzate dai medesimi in Stati terzi. Il secondo comma esclude dall'ambito di applicazione della disciplina sull'intermediazione le attività ed i soggetti che la stessa direttiva individua come possibili casi di esclusione.

L'articolo 142 stabilisce la riserva di svolgimento dell'attività a favore dei soggetti iscritti nel registro unico degli intermediari ovvero dei soggetti autorizzati in altri Stati membri ed operanti in stabilimento ovvero in prestazione di servizi. Al comma 3, avvalendosi dell'opzione prevista dalla direttiva, legittima la particolare figura dell'intermediario che svolge l'attività in via non esclusiva o prevalente, rispetto ad altra attività lavorativa, nel quadro di specifiche regole e responsabilità dell'impresa preponente.

L'articolo 143 disciplina l'istituzione di un registro unico elettronico nel quale sono iscritti, in apposite sezioni distinte, gli agenti, i mediatori, i produttori diretti, i soggetti del settore finanziario che svolgono l'attività di intermediazione a titolo secondario (banche, società di intermediazione finanziaria, poste), le persone fisiche collaboratori degli intermediari autorizzati. La norma attribuisce all'autorità di vigilanza i compiti di tenuta e aggiornamento del registro, determinando altresì i poteri di controllo necessari per far osservare le disposizioni sulle condizioni di accesso e di esercizio da parte di tutti i soggetti iscritti.

L'articolo 144 individua i requisiti per l'iscrizione degli intermediari che esercitano l'attività nella loro qualità di persone fisiche e prevede forme di accertamento della professionalità di agenti e mediatori a cura dell'autorità di vigilanza.

L'articolo 145 individua i requisiti per l'iscrizione dei produttori diretti e dei collaboratori degli intermediari registrati, stabilendo che l'impresa o l'intermediario per

il quale operano è tenuto all'accertamento dei requisiti di onorabilità e di professionalità, previo addestramento adeguato all'attività per la quale sono incaricati.

L'articolo 146 individua i requisiti per l'iscrizione degli intermediari che a titolo principale svolgono l'attività di agente, mediatore o collaboratore in forma societaria, stabilendo altresì regole particolari per l'esercizio dell'attività di intermediazione riassicurativa.

L'articolo 147 disciplina i casi e la procedura di cancellazione dal registro, nonché gli effetti dei provvedimenti disciplinari disposti dall'autorità di vigilanza.

L'articolo 148 mantiene l'obbligo di adesione, per i mediatori di assicurazione e di riassicurazione, all'apposito fondo di garanzia finalizzato al risarcimento dei danni causati agli assicurati ed alle imprese che non siano fronteggiati attraverso la polizza di responsabilità civile professionale obbligatoria. La norma disciplina le modalità di amministrazione del fondo, istituito presso la CONSAP, rinviando ad un regolamento del Ministro delle attività produttive la disciplina sul funzionamento.

L'articolo 149 disciplina lo svolgimento dell'attività di intermediazione nel territorio degli altri Stati membri da parte degli agenti e dei mediatori di assicurazione e di riassicurazione. Al comma 2 la norma prevede l'annotazione in apposito elenco per gli intermediari registrati in altri Stati membri ed operanti nel territorio della Repubblica in stabilimento o in prestazione di servizi.

L'articolo 150 determina, a tutela degli assicurati e nell'ambito delle opzioni previste dalla direttiva, le norme relative ai doveri ed alle responsabilità degli intermediari registrati. Al comma 1 si dispone che i premi pagati e le somme dovute dall'impresa siano versate in conti separati da quelli dell'intermediario, che si configurano come patrimonio autonomo, secondo le modalità stabilite dall'autorità di vigilanza. Al comma 2 si prevede che il pagamento eseguito in buona fede all'intermediario o ai suoi collaboratori registrati impegna direttamente l'impresa. Al comma 3, in ragione della mera eventualità di attribuzione del potere di incasso del premio da parte del mediatore, si opera una deroga alla regola di responsabilità del comma 2. Al comma 4 è prescritta la responsabilità solidale dell'impresa di assicurazione con i propri produttori diretti. Al comma 5 è limitata l'operatività dei soggetti del settore finanziario che svolgono attività di distribuzione a titolo secondario ai soli prodotti standardizzati in considerazione dell'assenza di requisiti di professionalità previamente accertati come per gli altri intermediari. E' fatta salva l'iscrizione dei medesimi soggetti come intermediari tradizionali con conseguente assoggettamento alla relativa disciplina sui requisiti di accesso.

L'articolo 151 disciplina l'informativa precontrattuale distinguendo gli obblighi di comportamento a seconda dell'esistenza di un obbligo di analisi imparziale fra prodotti concorrenti ovvero della semplice operatività per conto di una sola impresa. Al comma 3 si fa obbligo all'intermediario di proporre in ogni caso prodotti adeguati alle esigenze del cliente sulla base delle informazioni fornite dal medesimo. Al comma 4 viene attribuito all'autorità di vigilanza il potere di emanare le norme di attuazione, prevedendo gli ambiti ed i limiti del relativo provvedimento. Conformemente alla

direttiva comunitaria gli obblighi a tutela dell'assicurato non operano in presenza di controparti professionali secondo quanto stabilito al comma 5.

L'articolo 152 coordina gli obblighi informativi generali con le specifiche regole stabilite in caso di promozione e vendita a distanza, disponendo altresì l'attribuzione all'autorità di vigilanza di determinare i relativi obblighi.

Titolo IX Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore ed i natanti

Il titolo nono raccoglie organicamente la vigente normativa sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, suddividendo le disposizioni in un capo I dedicato agli obblighi di assicurazione, in un capo II relativo alle regole particolari per l'esercizio dell'assicurazione, in un capo III che include le norme sostanziali sul risarcimento del danno, in un capo IV relativo alle procedure di liquidazione, in un capo V dedicato alle norme di attuazione della quarta direttiva recepite con il d.lgs. 190/2003 ed, infine, in un capo VI che riguarda l'attività dei periti assicurativi.

L'articolo 153 disciplina l'obbligo di assicurazione per i veicoli a motore per la responsabilità civile verso i terzi prevista dall'articolo 2054 del codice civile e dall'articolo 91, comma 2, del codice della strada. Il comma 3 realizza l'innovazione richiesta dalle associazioni dei consumatori finalizzata a consentire il rimborso del rateo di premio relativo al periodo di assicurazione successivo al furto del veicolo, con conseguente obbligo di indennizzo degli eventuali sinistri a carico del fondo di garanzia per le vittime della strada.

L'articolo 154 disciplina l'obbligo di assicurazione per i natanti nel rispetto della classificazione disposta dalla legge 172/2003 e chiarisce la sussistenza dell'obbligo assicurativo per i natanti di stazza lorda non superiore a venticinque tonnellate e per i motori amovibili di qualsiasi potenza indipendentemente dall'unità alla quale vengono applicati.

L'articolo 155 prevede l'obbligo di assicurazione in caso di gare e competizioni sportive a carico dell'organizzatore della manifestazione.

L'articolo 156 individua i soggetti esclusi dai benefici dell'assicurazione nel conducente del veicolo responsabile del sinistro e dei soggetti responsabili dell'obbligo di assicurazione di cui all'articolo 153, comma 1, ed al comma 2 esclude altresì dal solo risarcimento del danno a cose i soggetti legati da particolari rapporti con il conducente del veicolo.

L'articolo 157 disciplina le modalità di assolvimento dell'obbligo di assicurazione a carico dei veicoli e dei natanti immatricolati o registrati in Stati esteri che circolino temporaneamente nel territorio o nelle acque territoriali della Repubblica.

L'articolo 158 dispone il riconoscimento dell'Ufficio Centrale Italiano quale ente incaricato dei compiti previsti dall'articolo 157 nonché di quelli relativi al risarcimento dei danni nelle ipotesi previste dal comma 1.

L'articolo 159 disciplina il contenuto e le modalità di rilascio del certificato e del contrassegno che provano l'avvenuta stipulazione del contratto di assicurazione, stabilendo altresì che le relative informazioni devono essere archiviate anche in una banca dati elettronica secondo quanto previsto nel regolamento di attuazione emanato dal Ministro delle attività produttive.

L'articolo 160 disciplina la sorte del contratto di assicurazione in caso di trasferimento di proprietà del veicolo o del natante attribuendo all'alienante il diritto, sin qui non previsto, di ricevere il rimborso del premio per il residuo periodo di assicurazione come richiesto dalle associazioni dei consumatori.

L'articolo 161 prevede la determinazione dei massimali di garanzia attraverso il regolamento ministeriale di attuazione.

L'articolo 162 chiarisce che la stipulazione di un contratto per il quale vi è obbligo di assicurazione può essere effettuata con un'impresa che ha sede legale in Italia, ma anche con un'impresa che opera nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento ovvero in libertà di prestazione di servizi nel ramo della responsabilità civile auto e natanti.

L'articolo 163 riformula la specifica disciplina sulla trasparenza dei premi e delle condizioni di contratto, facendo obbligo alle imprese di mettere a disposizione presso la rete distributiva e nei siti internet la nota informativa e le condizioni di contratto, mentre al secondo comma prevede, anche per facilitare la mobilità e promuovere la concorrenza, che sia rilasciato un preventivo personalizzato presso il punto di vendita e attraverso il sito internet.

L'articolo 164 disciplina l'obbligo a carico delle imprese di assicurazione di accettare tutte le proposte che sono loro rivolte conformemente alla tariffa ed alle condizioni di contratto che sono tenute a predeterminare per la generalità dei rischi. Al comma 2 si introduce la possibilità per l'impresa di assicurazione di effettuare verifiche sistematiche attraverso collegamenti telematici con le banche dati pubbliche a scopo di prevenzione e contrasto dei comportamenti fraudolenti ed a tutela dell'integrità del mercato. Il comma 3 sanziona i comportamenti elusivi dell'obbligo a contrarre attuati mediante la predisposizione di tariffe non correlate con le basi tecniche.

L'articolo 165 riformula il divieto di abbinamento tra il contratto di assicurazione obbligatoria ed altre offerte per servizi non più solamente assicurativi, ma anche bancari e finanziari, se tale abbinamento è l'unica formula tariffaria offerta. E' invece permesso l'abbinamento per l'offerta di contratti con franchigia garantita, se non sono richieste spese aggiuntive e se il premio risulta più conveniente. Al terzo comma si consente l'abbinamento, nel rispetto delle eventuali specifiche discipline di settore, se tali formule non costituiscono l'unica modalità di tariffazione dell'impresa. Il contraente è altresì tutelato dal riconoscimento di un diritto di recesso da tutti i contratti sottoscritti che può far valere in caso di incremento del premio rca superiore al tasso programmato di inflazione.

L'articolo 166 stabilisce l'obbligo di stipulare contratti che prevedano ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento o in diminuzione del premio di rinnovo in

relazione al verificarsi o meno di sinistri. Al comma 2 si introduce una disposizione che consente la verifica in tempo reale delle dichiarazioni rese in fase di conclusione del contratto per rendere possibile la diffusione della personalizzazione tariffaria basata sull'evoluzione del punteggio attribuito al permesso di guida.

L'articolo 167 disciplina il contenuto e la procedura di emissione dell'attestato del rischio, introducendo la gestione delle relative informazioni anche attraverso un archivio informatico che rende più efficace la prevenzione e il contrasto delle frodi e semplifica gli adempimenti in caso di passaggio dell'assicurato ad un'altra impresa.

L'articolo 168 conserva la norma che consente l'esercizio del diritto di recesso in caso di variazioni tariffarie, escluse quelle connesse all'applicazione delle regole evolutive, superiori al tasso programmato di inflazione ed abbrevia in ogni caso il termine per il diniego del rinnovo tacito a quindici giorni in luogo dei precedenti trenta.

L'articolo 169 disciplina l'istituzione della banca dati sinistri già costituita presso l'autorità di vigilanza e rinvia per le procedure di funzionamento all'articolo 120 del codice in materia di protezione dei dati personali.

L'articolo 170 disciplina le funzioni del Ministero delle attività produttive per l'analisi dell'andamento degli incrementi tariffari e riconosce al CNCU il potere di stipulare convenzioni con l'ISTAT e a promuovere programmi di informazione ed orientamento degli utenti.

L'articolo 171 disciplina il risarcimento del danno alla persona ed indica il criterio per identificare il reddito da considerare ai fini del risarcimento.

L'articolo 172 attribuisce al Ministro della salute, di concerto con gli altri Ministri competenti, il compito di predisporre una specifica tabella unica per il risarcimento del danno alla persona di non lieve entità.

L'articolo 173 disciplina il risarcimento del danno alla persona di lieve entità, determinando il valore del punto percentuale di invalidità e affidando ad un decreto ministeriale l'individuazione della specifica tabella delle menomazioni.

L'articolo 174 disciplina il concorso di più persone danneggiate nello stesso sinistro, regolando i rapporti fra i creditori e con l'impresa di assicurazione.

L'articolo 175 introduce l'obbligo di risarcimento del terzo trasportato a carico dell'impresa di assicurazione del vettore nei limiti del massimale minimo e salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile.

L'articolo 176 disciplina il diritto di surroga dell'assicuratore sociale e regola la procedura di risarcimento ove intervenga anche una assicurazione sociale obbligatoria.

L'articolo 177 fa obbligo di utilizzare per la denuncia di sinistro un modulo standardizzato approvato dall'autorità di vigilanza e regola gli effetti derivanti dalla sottoscrizione congiunta dei conducenti coinvolti nell'incidente.

L'articolo 178 prevede il riconoscimento di un'azione diretta del danneggiato nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile e l'inopponibilità delle eccezioni derivanti dal contratto.

L'articolo 179 prevede condizioni e limiti per la proponibilità dell'azione di risarcimento del danno, obbligando il danneggiato a formulare una richiesta completa degli elementi essenziali e attribuendo un maggior periodo, pari a novanta giorni rispetto agli ordinari sessanta giorni, quando la richiesta riguarda anche un danno alla persona.

L'articolo 180 regola il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione, constatazione e liquidazione dei danni, introducendo un limite quando l'esercizio del diritto di accesso abbia ad oggetto atti relativi ad accertamenti che evidenziano indizi o prove di comportamenti fraudolenti.

L'articolo 181 conserva la previsione che attribuisce al danneggiato che si trovi in stato di bisogno di chiedere una somma a titolo di provvisoria nel corso del giudizio di primo grado.

L'articolo 182 disciplina la procedura rapida di risarcimento dei danni con puntuale indicazione degli obblighi a carico del danneggiato e dell'impresa tenuta a presentare offerta di risarcimento.

L'articolo 183 disciplina gli adempimenti successivi al risarcimento del danno che riguardano l'obbligo di liquidare il compenso professionale separatamente rispetto alle altre voci di danno.

Non si ripropone, in considerazione delle eccezioni di illegittimità costituzionale la norma relativa al diritto dell'impresa di assicurazione di ripetere il risarcimento del danno in caso di mancata trasmissione della fattura relativa all'avvenuta riparazione del veicolo.

L'articolo 184 disciplina la procedura di risarcimento del danno derivante da sinistri avvenuti all'estero secondo quanto previsto dal d.lgs. 190/2003.

L'articolo 185 prevede l'obbligo per le imprese di assicurazione di nominare un mandatario per la liquidazione dei sinistri in ogni Stato membro dell'Unione Europea per facilitare la procedura di liquidazione del danno, ferma restando la facoltà per il danneggiato di richiedere il risarcimento direttamente al responsabile del sinistro ovvero direttamente all'impresa di assicurazione con la quale è assicurato il veicolo.

L'articolo 186 disciplina la richiesta di risarcimento da parte di soggetti residenti nel territorio della Repubblica per sinistri accaduti all'estero che siano stati provocati da veicoli assicurati in un altro Stato membro.

L'articolo 187 riproduce la norma relativa all'istituzione del Centro di informazioni italiano presso l'autorità di vigilanza per agevolare gli aventi diritto nella identificazione delle informazioni sull'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro.

L'articolo 188 prevede la riserva attività a favore dei periti iscritti nell'apposito ruolo per l'accertamento e la stima dei danni alle cose derivanti dalla circolazione dei veicoli e dei natanti.

L'articolo 189 affida all'autorità di vigilanza l'istituzione e il funzionamento del ruolo, prevedendo un potere provvedimentale per la procedura di iscrizione e cancellazione.

L'articolo 190 esclude dall'obbligo di avvalersi di periti iscritti al ruolo per le imprese di assicurazione nell'attività di accertamento e stima del danno, che può essere direttamente svolta dal personale delle medesime.

L'articolo 191 disciplina i requisiti per l'iscrizione al ruolo, riservata alla sole persone fisiche, ed introduce lo svolgimento di un periodo di tirocinio biennale presso un perito iscritto.

L'articolo 192 regola i casi di cancellazione e di reinscrizione nel ruolo, fermo restando la tutela giurisdizionale secondo quanto previsto all'articolo 375.

Titolo X Disposizioni relative a particolari operazioni assicurative

Nell'ambito del titolo decimo sono riportate le disposizioni relative a particolari operazioni assicurative.

Nel capo I si trova la disciplina relativa alla c.d. coassicurazione comunitaria dei grandi rischi in alcuni rami danni, la cui finalità rimane la facilitazione dell'attività transfrontaliera. La normativa è stata riformulata per tenere conto dell'armonizzazione delle regole sulle riserve tecniche e sugli attivi a copertura, ora previsti nell'ambito delle direttive di terza generazione, e riveste ormai una funzione limitata alle condizioni di accesso secondo quanto previsto dall'articolo 193 ed alla disciplina della delega di cui all'articolo 194.

Nel capo II sono riportate le regole particolari per l'esercizio dell'assicurazione di tutela legale, individuando all'articolo 195 l'ambito di applicazione delle norme sui rapporti con gli assicurati e all'articolo 196 le disposizioni sulle modalità per la gestione dei sinistri.

Titolo XI Norme relative ai contratti di assicurazione

Il titolo undicesimo è dedicato alla disciplina di particolari contratti di assicurazione che non sono ricompresi nel codice civile, suddivise in un capo I dedicato alle disposizioni generali, in un capo II relativo all'assicurazione di tutela legale e di assistenza, in un capo III relativo all'assicurazione sulla vita, in un capo IV dedicato al contratto di capitalizzazione e, infine, in un capo V relativo alle norme di diritto internazionale privato.

L'articolo 197 opera il raccordo fra le disposizioni del titolo e quelle del codice civile in materia di contratti di assicurazione.

L'articolo 198 disciplina la nullità dei contratti conclusi con un'impresa non autorizzata o con un'impresa alla quale sia stato fatto divieto di assumere nuovi rischi. La disposizione innova il regime vigente allo scopo di meglio proteggere i diritti degli assicurati e dei danneggiati, prevedendo come nel testo unico della finanza una nullità relativa che può essere fatta valere solo dall'interessato e che esclude la ripetibilità delle somme e degli indennizzi pagati agli assicurati ed ai danneggiati.

L'articolo 199 introduce l'obbligo di redazione delle condizioni di contratto in modo chiaro ed esauriente, imponendo inoltre specifica evidenza delle clausole che riportano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie.

L'articolo 200 definisce il contratto di assicurazione di tutela legale, conformemente alla disciplina vigente, regolando altresì il caso che sia prestata cumulativamente con altre assicurazioni in un unico contratto.

L'articolo 201 stabilisce, riproducendo la norma vigente, i diritti dell'assicurato nell'assicurazione di tutela legale, per evitare pregiudizio al medesimo da eventuali conflitti di interesse dell'impresa di assicurazione.

L'articolo 202 definisce il contratto di assicurazione di assistenza, conformemente alla disciplina vigente, precisando che l'aiuto può essere fornito sia con prestazione in denaro sia in natura.

L'articolo 203, conformemente alla normativa vigente, disciplina la revocabilità della proposta relativa ad un contratto individuale di assicurazione sulla vita, che risulta modificata solo per quanto attiene alla scelta di rendere gratuita l'operazione di revoca.

L'articolo 204, conformemente alla normativa vigente, disciplina il diritto di recesso da un contratto individuale di assicurazione sulla vita.

L'articolo 205 introduce l'innovativa previsione che dispone l'inversione dell'onere della prova nei giudizi risarcitori, a scopo di protezione dell'assicurato, relativi ai contratti collegati a indici e a organismi di investimento collettivo del risparmio analogamente a quanto già previsto nella disciplina del settore dell'intermediazione finanziaria.

L'articolo 206 riformula la nozione di contratto di capitalizzazione, prevedendo come esclusiva possibilità di esecuzione del contratto quella basata sul versamento di somme di denaro ed escludendo così beni e soprattutto titoli o strumenti finanziari. A scopo di tutela del contraente è prevista l'applicazione della norma sul diritto di recesso negli stessi termini previsti dall'articolo 199.

L'articolo 207 riporta la normativa sulla legge applicabile ai contratti di assicurazione dei rami danni, prevedendo espressamente il rinvio alle norme della Convenzione di Roma per i rischi ubicati in Stati terzi.

L'articolo 208 riporta la normativa sulla legge applicabile ai contratti di assicurazione dei rami vita, prevedendo espressamente il rinvio alle norme della Convenzione di Roma per i rischi ubicati in Stati terzi.

Titolo XII Trasparenza delle operazioni e protezione dell'assicurato

Il titolo XII disciplina le regole di trasparenza e di correttezza nell'offerta di contratti di assicurazione nei rami danni e nei rami vita in coerenza con il principio di cui all'art. 4, comma 1, lett. b) della legge delega n. 229/2003. Il titolo prevede un capo I dedicato alle disposizioni generali ed in un capo II relativo agli obblighi di informazione mentre in un futuro capo III dovrebbero essere inserite le disposizioni di recepimento della direttiva sulla vendita a distanza di servizi assicurativi in recepimento della direttiva comunitaria in materia.

L'articolo 209 introduce una disciplina organica di correttezza della pubblicità dei contratti assicurativi, facendo obbligo alle imprese ed agli intermediari di conformarsi al contenuto della nota informativa e delle condizioni di contratto alle quali i prodotti si riferiscono. La norma prevede poteri sospensivi e interdittivi attribuiti all'autorità di vigilanza sul modello dell'analogia disposizione del testo unico della finanza.

L'articolo 210 introduce l'innovativa previsione di regole di comportamento nell'offerta e nell'esecuzione dei contratti assicurativi, affidate alla determinazione dell'autorità di vigilanza, tenendo conto delle peculiarità dei rami danni e del particolare grado di protezione necessario quando il contraente è una persona fisica.

L'articolo 211 attribuisce all'autorità di vigilanza poteri cautelari e interdittivi in caso di violazione delle norme del capo I analogamente a quanto previsto nel testo unico della finanza.

L'articolo 212 disciplina il contenuto della nota informativa da consegnare al contraente prima della conclusione del contratto, attribuendo all'autorità di vigilanza la differenziazione degli obblighi informativi in relazione alle caratteristiche del contratto.

L'articolo 213 introduce l'innovativa previsione relativa all'interpello preventivo dell'autorità di vigilanza sullo schema di nota informativa, essendo precluso dalle disposizioni dell'ordinamento comunitario una forma di deposito preventivo e di autorizzazione alla pubblicazione come nel procedimento relativo al controllo dei prospetti informativi regolato dal testo unico della finanza.

L'articolo 214 attribuisce all'autorità di vigilanza il potere di richiedere una integrazione della nota informativa quando, successivamente alla commercializzazione del contratto, siano necessarie ulteriori informazioni ai contraenti.

Titolo XIII Vigilanza sulle imprese e sugli intermediari

Il titolo tredicesimo riordina organicamente le norme sull'esercizio della supervisione sull'attività ordinaria e sulle operazioni straordinarie delle imprese di

assicurazione e di riassicurazione, adeguando la disciplina alla riforma del diritto societario e orientando l'attività di vigilanza alla salvaguardia della adeguatezza patrimoniale e alla verifica della correttezza dei comportamenti verso gli assicurati e i terzi aventi diritto a prestazioni assicurative in coerenza con il principio di cui all'art. 4, comma 1, lett. g) della legge delega n. 229/2003.

L'articolo 215 raccoglie ed unifica i poteri di intervento attribuiti all'autorità di vigilanza per la verifica della gestione tecnica, finanziaria e patrimoniale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e per l'osservanza delle leggi, dei regolamenti e dei provvedimenti di attuazione del codice. Prevede inoltre l'esercizio dei poteri di convocazione degli intermediari e degli iscritti al ruolo dei periti di assicurazione.

L'articolo 216 raccoglie ed unifica i poteri di indagine attribuiti all'autorità di vigilanza, compresi quelli esercitati nei confronti dei soggetti che svolgono attività parzialmente comprese nel ciclo operativo delle imprese di assicurazione e limitatamente ai rapporti con queste ultime. La norma prevede altresì specifici poteri di indagine per consentire la verifica dell'esattezza dei dati del bilancio consolidato verso le imprese diverse da quelle assicurative e riassicurative.

L'articolo 217 riformula gli obblighi di informativa verso l'autorità di vigilanza e prevede specifici obblighi a carico degli organi che svolgono le funzioni di controllo interno e a carico della società di revisione analogamente a quanto previsto nel testo unico bancario.

L'articolo 218 disciplina i poteri provvedimenti attribuiti all'autorità di vigilanza nelle varie disposizioni del codice. Il testo proposto, tenuto conto delle garanzie procedurali di consultazione preventiva introdotte dalla legge di semplificazione, prevede un potere di normazione secondaria che si caratterizza in forza dell'innovativa introduzione, rispetto ai testi unici bancari e finanziari, di una clausola generale di legittimità che fa obbligo di rispettare il principio di proporzionalità, in modo tale che il raggiungimento del fine posto dalle norme del Codice avvenga con il minor sacrificio per i soggetti destinatari e dunque per le imprese e gli intermediari vigilati, tenendo altresì conto delle esigenze di promozione dell'innovazione e della competitività del settore assicurativo.

L'articolo 219 disciplina l'esercizio della vigilanza sulle imprese di assicurazione con sede legale in Italia, sia per l'attività svolta nel territorio della Repubblica, sia per quella eventualmente esercitata in altri Stati membri in libertà di stabilimento o in prestazione di servizi, prevedendo le opportune forme di coordinamento con le altre autorità di vigilanza.

L'articolo 220 disciplina la collaborazione fra l'ISVAP e l'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell'impresa con sede legale in tale Stato e che opera in Italia in regime di stabilimento o di prestazione di servizi, prevedendo anche forme di intervento diretto dell'autorità italiana nei casi previsti dall'ordinamento comunitario.

L'articolo 221 estende la disciplina applicabile alle imprese italiane alle sedi secondarie stabilite nel territorio della Repubblica da società di assicurazione di Stati terzi.

L'articolo 222 disciplina la vigilanza sulle imprese di riassicurazione che hanno sede legale nel territorio della Repubblica e sulle sedi secondarie di imprese di altri Stati membri, non essendo ancora stata adottata una direttiva per l'autorizzazione unica, e di Stati terzi.

L'articolo 223 riproduce il potere di approvazione delle modifiche statutarie delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che viene fondato sul principio di sana e prudente gestione.

L'articolo 224 riguarda la particolare vigilanza che viene prestata sui primo triennio di esercizio dell'attività avuto riguardo alla realizzazione del programma presentato in fase di autorizzazione.

L'articolo 225 disciplina le operazioni di trasferimento del portafoglio dell'impresa di assicurazione che ha sede legale in Italia nel rispetto delle previsioni dell'ordinamento comunitario, disciplinando altresì la procedura di collaborazione con le altre autorità di vigilanza.

L'articolo 226 riguarda le operazioni di trasferimento del portafoglio di imprese di assicurazione di altri Stati membri e disciplina nel rispetto delle disposizioni dell'ordinamento comunitario la procedura di collaborazione con le altre autorità.

L'articolo 227 disciplina le operazioni di trasferimento del portafoglio di sedi secondarie di un'impresa di assicurazione di Stati terzi, estendendo ed adattando la procedura prevista per le imprese italiane dall'articolo 225.

L'articolo 228 disciplina le operazioni di fusione e scissione di imprese di assicurazione, prevedendo i requisiti prudenziali che a seguito dell'operazione l'impresa deve soddisfare e la procedura di autorizzazione applicabile in relazione alle imprese coinvolte.

L'articolo 229 disciplina le operazioni di trasferimento del portafoglio e quelle di fusione e di scissione di imprese di riassicurazione, prevedendo l'autorizzazione preventiva dell'autorità di vigilanza italiana e richiamando come disciplina applicabile quelle delle imprese di assicurazione.

L'articolo 230 raccoglie ed riordina i poteri di indagine esercitati nell'ambito della collaborazione con le altre autorità di vigilanza per le verifiche richieste nell'ambito delle procedure stabilite nelle direttive comunitarie.

L'articolo 231 prevede le forme di comunicazione alla Commissione europea relativamente alle autorizzazioni rilasciate ad imprese di Stati terzi al fine delle verifiche sul rispetto delle condizioni di reciprocità.

L'articolo 232 disciplina gli obblighi di comunicazione alla Commissione europea relativi alle assicurazioni obbligatorie.

Titolo XIV Vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione

Nell'ambito delle disposizioni dedicate alla disciplina della vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione, in coerenza con il principio di cui all'art. 4, comma 1, lett. e) della legge delega n. 229/2003, la nuova formulazione opera una opportuna delegificazione della normativa di carattere tecnico, dettagliatamente regolata dalla direttiva comunitaria, semplificandone l'applicazione attraverso un unico provvedimento di attuazione dell'autorità di vigilanza.

L'articolo 233 individua l'ambito di applicazione della vigilanza supplementare, identificando le imprese soggette alla disciplina del titolo XIV, mentre l'articolo 234 determina il perimetro delle imprese incluse nell'area della vigilanza supplementare;

L'articolo 235 fa obbligo alle imprese di assicurazione di istituire procedure di controllo interno per la raccolta delle informazioni necessarie per la vigilanza supplementare e prevede l'assoggettamento delle imprese incluse nell'area della vigilanza a fornire le relative informazioni di propria pertinenza.

L'articolo 236 attribuisce all'autorità di vigilanza poteri di vigilanza informativa principalmente rivolti all'impresa di assicurazione e, in caso di inadempimento dell'obbligo di informativa, direttamente nei confronti delle società interessate.

L'articolo 237 attribuisce all'autorità di vigilanza poteri di indagine nei confronti delle imprese incluse nell'area della vigilanza supplementare che hanno sede nel territorio della Repubblica, mentre rinvia alle forme di collaborazione con le altre autorità per le imprese che hanno sede in altri Stati membri.

L'articolo 238 riproduce la disciplina sulla vigilanza sulle operazioni infragruppo conformemente alle disposizioni dell'ordinamento comunitario, attribuendo all'autorità di vigilanza il potere di accertare se esse non producano effetti negativi per la solvibilità dell'impresa di assicurazione ovvero se possano produrre pregiudizio agli interessi degli assicurati.

L'articolo 239 disciplina gli obblighi di comunicazione, attribuendo all'autorità di vigilanza il compito di distinguere le operazioni da assoggettare a comunicazione preventiva rispetto a quelle che, per tipologia o rilevanza economica, sono soggette a comunicazione periodica successiva. La norma assegna all'autorità di vigilanza il potere di ordinare all'impresa l'adozione delle misure idonee a rimuovere le conseguenze negative o pregiudizievoli.

L'articolo 240 disciplina l'obbligo di redazione di una situazione di solvibilità corretta a carico dell'impresa di assicurazione con sede in Italia che sia soggetta alla vigilanza supplementare secondo le modalità e lo schema stabilito dall'autorità di vigilanza.

L'articolo 241 disciplina l'obbligo di redazione di una situazione di solvibilità corretta a carico dell'impresa di assicurazione con sede in Italia che sia controllata da

altra impresa di assicurazione o di riassicurazione o di partecipazione assicurativa con sede legale in uno Stato diverso secondo le modalità e lo schema stabilito dall'autorità di vigilanza.

L'articolo 242 attribuisce all'autorità di vigilanza i poteri e individua i criteri per l'adozione del provvedimento a contenuto tecnico per la determinazione dei criteri di calcolo e di rappresentazione della situazione di solvibilità corretta.

L'articolo 243 individua le necessarie forme di cooperazione con le altre autorità di vigilanza per lo scambio di informazioni previsto dalla direttiva comunitaria.

L'articolo 244 attribuisce all'autorità di vigilanza, in conformità alla normativa comunitaria, il potere di concludere accordi per l'esonero dagli obblighi di vigilanza supplementare se essi sono attribuiti all'autorità di vigilanza di altri Stati membri.

Titolo XV Misure di salvaguardia, risanamento e liquidazione

Il titolo quindicesimo raccoglie e coordina sistematicamente le misure di salvaguardia, di risanamento e di liquidazione, tenendo conto delle norme introdotte con il d.lgs. 307/2003 per l'attuazione delle direttive di Solvibilità I quanto alle misure di salvaguardia e della direttiva sull'insolvenza delle imprese di assicurazione, quanto alle procedure di risanamento e di liquidazione, attuata con il d.lgs. 93/2003.

Nel capo I sono raccolte le attuali misure di salvaguardia sulla solvibilità dell'impresa di assicurazione con l'articolo 245 relativo alla violazione delle norme sulle riserve tecniche o sulle attività a copertura, con l'articolo 246 relativo alla violazione delle norme sul margine di solvibilità o sulla quota di garanzia, con l'articolo 247 relativo alle norme sulle misure di intervento a tutela della solvibilità prospettica dell'impresa di assicurazione, con l'articolo 248 con la procedura relativa all'apposizione del vincolo sulle attività patrimoniali, con l'articolo 249 con le misure per la salvaguardia degli interessi dei titolari di crediti di assicurazione in caso di revoca parziale dell'autorizzazione, con l'articolo 250 per le disposizioni applicabili alle imprese con sede legale in altri Stati membri ed alle sedi secondarie di imprese di Stati terzi e, da ultimo, con l'articolo 251 relativo alle misure da adottare in caso di situazione di solvibilità corretta negativa e con l'articolo 252 con le misure da adottare in caso di verifica negativa sulla solvibilità dell'impresa controllante.

Nel capo II sono raccolte le attuali misure di risanamento, opportunamente riformulate e coordinate, che prevedono all'articolo 253 l'intervento di un commissario per il compimento di singoli atti, all'articolo 254 il ricorso ad un commissario per la gestione provvisoria, all'articolo 255 la procedura di amministrazione straordinaria e, da ultimo, in conformità alle disposizioni del d.lgs. 93/2003, all'articolo 256 il riconoscimento dell'efficacia delle misure di risanamento sull'intero territorio comunitario, nonché all'articolo 257 le disposizioni sugli organi della procedura di amministrazione straordinaria, all'articolo 258 quelle sui poteri e sul funzionamento degli organi straordinari, all'articolo 259 gli adempimenti iniziali, all'articolo 260 gli adempimenti finali, all'articolo 261 quelli in materia di pubblicità, all'articolo 262 l'esclusione di altre procedure di risanamento e all'articolo 263 le disposizioni

applicabili alle sedi secondarie di imprese di assicurazione extracomunitarie e alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione di altri Stati.

Nella prospettiva di eliminare forme improprie di aiuto di Stato non è stata conservata, nell'ambito delle misure di risanamento, la disciplina del finanziamento ad imprese in crisi di cui all'articolo 7-bis della legge 576/1982.

Nel capo III sono disciplinate all'articolo 264 le procedure di decadenza dall'autorizzazione rilasciata all'impresa di assicurazione, all'articolo 265 le condizioni per lo svolgimento della procedura di liquidazione ordinaria, all'articolo 266 la procedura di revoca dell'autorizzazione rilasciata ad un'impresa con sede legale in Italia, all'articolo 267 le corrispondenti disposizioni relative alle sedi secondarie di un'impresa di assicurazione di uno Stato terzo e all'articolo 268 quelle applicabili, per la decadenza o la revoca, all'impresa di riassicurazione.

Nel capo IV sono risistemate ed unificate le disposizioni relative alla liquidazione coatta amministrativa. Lo schema di decreto opera un organico adattamento delle disposizioni della legge fallimentare alle esigenze di speditezza della procedura di liquidazione coatta analogamente a quanto previsto per le procedure di liquidazione coatta regolate nel testo unico bancario. All'articolo 269 è disciplinata la procedura di liquidazione coatta amministrativa, all'articolo 270 gli organi della procedura, all'articolo 271 gli adempimenti in materia di pubblicità, all'articolo 272 le condizioni di accertamento giudiziario dello stato di insolvenza, all'articolo 273 gli effetti del provvedimento di liquidazione nei confronti dell'impresa, dei creditori e sui rapporti giuridici preesistenti, all'articolo 274 i poteri e il funzionamento degli organi liquidatori, all'articolo 275 gli adempimenti iniziali, all'articolo 276 la procedura di accertamento del passivo, all'articolo 277 l'informazione che inizialmente deve essere data ai creditori noti che hanno la residenza, il domicilio o la sede legale in altri Stati membri, all'articolo 278 la procedura di opposizione allo stato passivo e quella di impugnazione dei crediti ammessi, all'articolo 279 le norme particolari sul giudizio di appello e di cassazione, all'articolo 280 alla richiesta di insinuazione tardiva, all'articolo 281 alle norme sulla liquidazione dell'attivo, all'articolo 282 ai criteri di trattamento dei crediti derivanti da contratti di assicurazione, all'articolo 283 il criterio di trattamento dei crediti derivanti da contratti di riassicurazione, all'articolo 284 alle regole sulla ripartizione dell'attivo, all'articolo 285 agli adempimenti finali, all'articolo 286 alla proposta di concordato, all'articolo 287 all'esecuzione del concordato ed alla chiusura della procedura, all'articolo 288 alle disposizioni applicabili alle sedi secondarie di imprese di assicurazione di Stati terzi e alle sedi secondarie di imprese di riassicurazione e, infine, all'articolo 289 alla liquidazione coatta di imprese non autorizzate.

Nel capo V è inserita all'articolo 290 una nuova disposizione che, analogamente a quanto previsto per l'ordinamento bancario, introduce un meccanismo di applicazione della disciplina sulla responsabilità per illecito amministrativo dipendente da reato coerente con i poteri di intervento per la stabilità dell'impresa di assicurazione e di riassicurazione.

Nel capo VI sono riportate le disposizioni del decreto 93/2003 relative agli effetti delle misure di risanamento e di liquidazione adottate nei confronti dell'impresa che ha

sede legale in altri Stati membri e che, per disposizione dell'ordinamento comunitario, hanno un'efficacia limitata o non ne hanno nessuna nell'ordinamento italiano. In tal senso sono previste deroghe all'articolo 291 per i rapporti di lavoro, i contratti su beni immobili, navi e aeromobili e strumenti finanziari, all'articolo 292 per i diritti reali di terzi su beni situati nel territorio della Repubblica, all'articolo 293 per i diritti del venditore, in caso di riserva di proprietà, su un bene situato in Italia, all'articolo 294 sul diritto alla compensazione nei rapporti con l'impresa di assicurazione, all'articolo 295 sulle operazioni effettuate in mercati regolamentati italiani, all'articolo 296 alle condizioni di proponibilità delle azioni relative agli atti pregiudizievoli, all'articolo 297 alla sorte delle cause pendenti relative allo spoglio di beni dell'impresa di assicurazione, all'articolo 298 al riconoscimento e ai poteri dei commissari e dei liquidatori nominati dall'autorità di un altro Stato membro.

Nel capo VII, considerata l'utilità delle corrispondenti misure previste nel testo unico bancario, viene introdotta una specifica disciplina relativa alle misure di risanamento e di liquidazione per l'insieme del gruppo assicurativo, particolarmente necessarie nel caso di articolazione dell'attività attraverso un insieme di società non necessariamente soggette allo statuto dell'impresa di assicurazione. All'articolo 299 è prevista la procedura di amministrazione straordinaria della capogruppo assicurativa, all'articolo 300 le disposizioni sulla liquidazione coatta della capogruppo assicurativa, all'articolo 301 le norme sull'amministrazione straordinaria delle società del gruppo assicurativo, all'articolo 302 le norme sulla liquidazione coatta delle società del gruppo assicurativo, all'articolo 303 le disposizioni sulle procedure delle singole società del gruppo, all'articolo 304 le disposizioni comuni agli organi delle procedure, all'articolo 305 le disposizioni comuni sulla competenza giurisdizionale e all'articolo 306 sul trattamento dei gruppi e le società non iscritte all'albo.

Titolo XVI Sistemi di indennizzo

Il titolo sedicesimo riordina la normativa sui sistemi di indennizzo sull'assicurazione r.c. autoveicoli e natanti e sull'indennizzo delle vittime della caccia. In prevalenza le norme riguardano l'assicurazione r.c. auto, che sono coordinate con le disposizioni vigenti con quelle introdotte dal decreto legislativo 190/2003, per il recepimento della quarta direttiva r.c. auto, nella parte relativa all'intervento del Fondo di garanzia delle vittime della strada in funzione di organismo nazionale di indennizzo.

Si sottolinea inoltre che, nell'ambito delle misure di liquidazione dei sinistri r.c. auto, la disciplina relativa al trasferimento d'autorità del portafoglio dell'impresa in liquidazione di cui alla legge 738/1978 non è stata ritenuta coerente con l'impostazione generale del Codice, anche perché priva di funzionalità nel quadro della attuale condizione di liberalizzazione dei mercati, ed è stata pertanto abrogata.

Per quanto concerne l'assicurazione di responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli e dei natanti sono previste nel capo I le disposizioni generali sul sistema di indennizzo dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nel capo II le norme sulla liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata, nel capo III le disposizioni sulla liquidazione dei danni quando è effettuata dal

commissario dell'impresa in liquidazione coatta e, infine, nel capo IV le norme sulla liquidazione dei danni nei sinistri esteri a cura dell'organismo di indennizzo italiano.

All'articolo 307 è previsto l'ambito di intervento del FGVS per i sinistri verificatisi nel territorio della Repubblica, all'articolo 308 le corrispondenti misure per i sinistri avvenuti in uno Stato membro dell'Unione Europea, all'articolo 309 le regole sull'amministrazione del fondo, all'articolo 310 la procedura di liquidazione dei danni a cura dell'impresa designata, all'articolo 311 l'esercizio dell'azione di risarcimento dei danni, all'articolo 312 la disciplina dei diritti degli assicurati nei confronti del FGVS, all'articolo 313 agli effetti della liquidazione coatta sulle sentenze passate in giudicato e sui giudizi pendenti, all'articolo 314 ai limiti di proponibilità dell'azione di risarcimento, all'articolo 315 al concorso dei diritti in caso di pluralità di danneggiati e di supero del massimale, all'articolo 316 al diritto di regresso e di surroga dell'impresa designata, all'articolo 317 le disposizioni sulla liquidazione dei danni a cura del commissario dell'impresa in liquidazione coatta, all'articolo 318 le norme per l'azione relativa al risarcimento dei danni, all'articolo 319 le disposizioni sui diritti degli assicurati nei confronti del FGVS.

In conformità alle disposizioni introdotte con il d.lgs. 190/2003 sono riprodotte all'articolo 320 le disposizioni sull'organismo di indennizzo italiano, all'articolo 321 all'ambito di intervento del medesimo organismo, all'articolo 322 alla liquidazione dei danni causati da veicoli regolarmente assicurati, all'articolo 323 alle procedure di rimborso fra organismi di indennizzo, all'articolo 324 alla liquidazione dei danni causati da veicoli non identificati o non assicurati, all'articolo 325 alle procedure di rimborso per i sinistri di cui all'articolo 324 fra organismi di indennizzo.

Nel capo V sono raccolte all'articolo 326 le disposizioni sull'ambito di intervento del Fondo di Garanzia per le Vittime della Caccia, all'articolo 327 le norme sull'amministrazione del Fondo e, infine, all'articolo 328 le disposizioni sul diritto di regresso e di surrogazione del Fondo.

Titolo XVII Sanzioni e procedimenti sanzionatori

In attuazione del principio di cui all'art. 4, comma 1, lett. h) della legge delega n. 229/2003 il titolo introduce all'articolo 329 una sanzione penale per l'abusivo esercizio dell'attività assicurativa, riassicurativa e di intermediazione, per l'impedimento all'esercizio della vigilanza e all'articolo 332 per l'abuso di denominazione a garanzia del regolare ed ordinato funzionamento del mercato. Depenalizza invece le violazioni compiute dagli amministratori, dai direttori generali e dai sindaci per inottemperanza alle richieste dell'autorità di vigilanza, ora previste all'articolo 5, comma 3, della legge 576/1982, in favore di sanzioni pecuniarie, peraltro di importo adeguato all'obiettivo di deterrenza.

Le sanzioni pecuniarie a carico delle imprese di assicurazione e di riassicurazione sono articolate nel capo II all'articolo 333 con riguardo alla violazione delle condizioni di accesso, all'articolo 334 alla violazione delle condizioni di esercizio, all'articolo 335 alle violazioni relative agli assetti proprietari, all'articolo 336 alle violazioni relative alla vigilanza supplementare. Nel capo III sono raccolte le sanzioni relative all'assicurazione

obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti con le norme sanzionatorie di cui all'articolo 337 relativamente alla trasparenza delle condizioni di premio e di contratto, all'articolo 338 al rifiuto e all'elusione dell'obbligo a contrarre ed al divieto di abbinamento, all'articolo 339 all'inosservanza dell'obbligo di consegna della documentazione contrattuale, all'articolo 340 relativamente alla disciplina dell'offerta di risarcimento del danno, all'articolo 341 relativamente alle comunicazioni alla banca dati sinistri ed al centro di informazione italiano, all'articolo 342 alle altre violazioni minori.

Nel capo IV sono raccolte le sanzioni relative alla violazione delle norme a presidio della trasparenza e della correttezza dei comportamenti verso gli assicurati con le disposizioni di cui all'articolo 343 relativamente alla pubblicità dei contratti assicurativi, all'articolo 344 relativamente alle regole di comportamento, all'articolo 345 relativamente alla nota informativa.

Nel capo V sono riportate le norme sanzionatorie che puniscono le omissioni nei confronti dell'autorità di vigilanza con le disposizioni di cui all'articolo 346 relativamente ai doveri degli organi di controllo, all'articolo 347 relativamente ai doveri della società di revisione, all'articolo 348 relativamente ai doveri dell'attuario revisore e dell'attuario incaricato.

Nel capo VI sono previste, con l'articolo 349, le sanzioni pecuniarie a carico degli intermediari e dei periti di assicurazione.

Il testo proposto all'articolo 350 innova l'attuale assetto normativo, anche rispetto all'ordinamento bancario e finanziario, sui destinatari delle sanzioni pecuniarie. La scelta di politica legislativa è di considerare le sanzioni come poste a carico solamente dell'impresa, salvo quelle che riguardano la violazione di doveri che fanno capo alla singola persona fisica responsabile della violazione. Si mira in questo modo ad una significativa semplificazione della procedura, mantenendone peraltro ed anzi accentuandone il carattere deterrente. Sotto altro profilo, tale scelta è coerente con la nuova impostazione del diritto penale di impresa, fatta propria dal decreto legislativo n. 231/2000.

All'articolo 351 viene specificamente disciplinata la procedura di applicazione delle sanzioni pecuniarie, per attuare in concreto il principio del giusto procedimento, attraverso l'intervento di una commissione consultiva che, dopo aver garantito il contraddittorio, si pronuncia sulla proposta di applicazione della sanzione all'esito della quale il Ministro delle Attività Produttive adotta la sua decisione. La Commissione è costituita ed opera senza oneri a carico dello Stato in quanto le relative spese risultano poste a carico del bilancio dell'ISVAP.

All'articolo 352 sono previste le modalità di pagamento delle sanzioni pecuniarie e i casi nei quali non è consentita l'estinzione della violazione mediante oblazione.

Nel capo VIII sono raccolte le norme relative alle violazioni disciplinari realizzate dagli intermediari e dai periti assicurativi. All'articolo 353 sono individuate le varie forme di sanzione, all'articolo 354 è prevista l'applicazione nei confronti delle persone fisiche, all'articolo 355 è regolata la procedura di irrogazione presso l'autorità di

vigilanza. E' confermata l'esistenza di una apposita commissione di garanzia che è costituita ed opera senza oneri a carico dello Stato in quanto le relative spese risultano poste a carico del bilancio dell'ISVAP.

Titolo XVIII Disposizioni tributarie, transitorie e finali

Il titolo diciottesimo riporta le disposizioni di natura tributaria che residuano dopo la ricollocazione di quelle relative all'imposta sulle assicurazioni e alla deducibilità degli accantonamenti tecnici nella legislazione di appartenenza ed include le norme di portata transitoria.

Si segnala, tra le disposizioni finali, la norma di cui all'articolo 376 che elenca espressamente le leggi abrogate, in ossequio al principio di certezza del diritto, e la norma che impegna l'autorità di vigilanza alla riformulazione e al consolidamento delle disposizioni esistenti nello spirito di semplificazione della legge delega.